

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Partner beneficiario e operativo delle attività previste nell'istruttoria di co-progettazione "**Trasporto sociale-rurale- Coros**"

### Tra

l'Unione dei Comuni del Coros, con sede legale in Ossi (SS), Via G. Marconi n. 14, CF n. 92108320901, rappresentato legalmente dal Dr. *Nurra Francesco Maria*, nato a Sassari il 1 novembre 1969 in qualità di Dirigente Apicale – Segretario generale, (di seguito: *Ente Gestore*)

### E

l'Associazione **AVIS COMUNALE SEZIONE "GIOMMARIA CARENTI" ITTIRI** con sede in Ittiri, sede legale e operativa via Rossini n. 01 CF/P. IVA n. 92027700902, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS dal 27 ottobre 2022 repertorio 407 (di seguito *Partner beneficiario*), rappresentata da **Nicoletta Immacolata Manca**, nata ad Alghero il 02.07.1974, Presidente/Legale rappresentante, giusto verbale di nomina del Consiglio direttivo, domiciliata in Ittiri Via Leonardo Da Vinci n. 6 (cap.) 07044;

### VISTI

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";
- la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)"
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 30.05.2019 con la quale sono state approvate direttive e indicazioni agli uffici al fine di attivare istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi e attività sperimentali e innovative di collaborazione e partenariato con il terzo settore "Settore sociale";
- la determinazione del Dirigente Apicale – Segretario generale n. 47 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico istruttoria pubblica per la co-progettazione di interventi di collaborazione e partenariato con il terzo settore;

- la determinazione del Dirigente Apicale – Segretario generale n. 145 del 18.12.2022 Utilizzo e valorizzazione automezzi per l'implementazione del trasporto locale, anche a richiesta. Esecuzione deliberazione Giunta esecutiva n.76 del 30 novembre 2022. Avvio procedimento di istruttoria pubblica di co-progettazione e co-gestione del servizio di trasporto sociale
- la determinazione del Dirigente Apicale – Segretario generale n. 18 del 22.02.2023 con la quale è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte pre-progettuali, per la co-progettazione di interventi di collaborazione e partenariato con il terzo settore.
- la determinazione del Dirigente Apicale – Segretario generale n. 55 del 10.05.2023 si è preso atto del verbale di gara della Commissione Tecnica e ammesso alla fase di co-progettazione l'Associazione **AVIS COMUNALE SEZIONE “GIOMMARIA CARENTI” ITTIRI con sede in Ittiri, sede legale e operativa via Rossini n. 01 CF/P. IVA n. 92027700902.**
- l'esito del gruppo di lavoro riunitosi in data 10 maggio 2023 il quale ha discusso e rielaborato l'idea progettuale proposta, raggiungendo un livello di progettazione condivisa e partecipata;

#### **CONSIDERATO**

- che, la Giunta dell'Unione con deliberazione **n. 38 del 10 maggio 2023** ha preso atto dell'esito della istruttoria pubblica di co-progettazione e ammesso a sovvenzione le attività risultanti dalla co-progettazione;
- che, la Proposta co-progettuale presentata dal Partner beneficiario risulta, con le modifiche apportate in sede di co-progettazione, coerente dal punto di vista operativo e congrua sotto il profilo dei costi, per un importo complessivo pari ad **€ 6.000,00 (pag. 5 proposta definitiva di co-progettazione)** annuale, garantito da interventi del Terzo Settore, dell'Unione dei comuni e delle amministrazioni comunali aderenti;
- che, gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto e in conformità con quanto previsto dagli atti e provvedimenti sopra richiamati.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

#### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto della Convenzione**

Con la presente Convenzione vengono disciplinati, ai sensi dell'art. art. 11 e 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 119 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rapporti giuridici tra l'Unione dei Comuni del Coros e il Partner beneficiario per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta co-progettuale allegata alla presente Convenzione, che ne forma parte integrante, per l'attuazione di interventi di trasporto sociale-rurale avente ad oggetto l'attivazione di un percorso sperimentale mirato a realizzare un co-progetto finalizzato a dotare l'Ambito territoriale di un servizio di trasporto sociale che permetta la piena fruizione dei servizi, non solo comunali, nell'ambito Sociale, Sanitario, Culturale e Scolastico, Educativo e Sportivo, presenti nel territorio dell'ambito e negli ambiti limitrofi evitando l'isolamento di fasce di popolazione già caratterizzate da condizioni di fragilità.

### **Art. 3 - Obblighi in capo al Partner beneficiario**

Nell'esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, il Partner beneficiario:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del co-progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) in ogni caso è referente unico dell'Ente Gestore per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art. 6;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Ente Gestore, attività che non potrà delegare in alcun modo ad altri soggetti;
- d) sottopone all'Ente Gestore, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche – comunque non sostanziali - da apportare al co-progetto e/o al budget di co-progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 6;
- e) gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascuna voce di co-progetto, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di co-progetto, di tutte le spese effettivamente sostenute/attività realizzate;
- f) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Ente Gestore siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 8;
- g) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del co-progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;

Il Partner beneficiario ha inoltre l'obbligo di:

- h) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al co-progetto allegato;
- i) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre **30 giorni** dalla richiesta documentata;
- j) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di co-progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di un anno successivo alla conclusione del co-progetto;
- k) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'Ente Gestore, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'Ente Gestore;
- l) assicurare, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, al monitoraggio, alla valutazione;
- m) fornire all'Ente Gestore tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi;
- n) assicurare il rispetto dei principi orizzontali – Sviluppo sostenibile, parità opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;

Il Partner beneficiario assume nei confronti dell'Ente Gestore piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del co-progetto.

#### **Art. 4 - Obblighi in capo all'Ente Gestore**

L'Ente Gestore, si impegna, nei confronti del Partner beneficiario, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle azioni oggetto della presente Convenzione e previste dal co-progetto a:

- a) rendere disponibili le risorse strumentali e finanziarie di cui all'art. 6;
- b) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Ente Gestore, dagli atti e provvedimenti sopra richiamati, per tutta la durata della presente Convenzione.

### **Art. 5 - Durata e modalità di realizzazione**

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla stipulazione della presente Convenzione a seguito di approvazione del co-progetto da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni per la durata di un (1) anno, rinnovabile annualmente d'accordo tra le parti o tacitamente.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Partner beneficiario si impegna a:

- utilizzare prioritariamente la Posta Elettronica Certificata quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l'Ente Gestore;
- avviare le attività progettuali entro i tempi sopra indicati, comunicando all'Ente Gestore la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal co-progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronoprogramma di spesa approvato;
- tenere costantemente informato l'Ente Gestore dell'avanzamento esecutivo del co-progetto;

Le Domande di rimborso dovranno essere presentate, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica indicata dal successivo art. 8.

Il Partner beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'Ente Gestore, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.

Su richiesta scritta e debitamente motivata del Partner beneficiario possono essere autorizzate dall'Ente Gestore modifiche al co-progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 13.

### **Art. 6 - Risorse attribuite**

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Partner beneficiario risorse strumentali (n. 1 pulmino Peugeot) dell'Unione dei Comuni del Coros indicato nell'allegato A) che con la sottoscrizione della presente convenzione vengono contestualmente presi in consegna assumendosi tutti gli oneri indicati nel co-progetto.

Sono inoltre attribuite le risorse finanziarie da parte dell'Unione e da parte dei Comuni aderenti come da piano finanziario del co-progetto approvato sopra citato, in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta co-progettuale presentata dal Partner beneficiario medesimo, allegato alla presente Convenzione.

### **Art. 7 - Modalità di liquidazione e circuito finanziario**

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Partner beneficiario mediante bonifico bancario IBAN n. **IT19N0306909606100000134989** intestato a “**Avis Sezione Comunale di Ittiri**” c/o Banco di “**Banca Prossima**”, P.zza d’Italia Sassari.

Il pagamento dell’importo attribuito al Partner beneficiario di cui al precedente art. 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità, compatibilmente con l’oggetto della sovvenzione:

a) erogazione a titolo di anticipo di un importo massimo fino al **25%** del finanziamento complessivo delle singole voci riconosciute nel co-progetto, a seguito di comunicazione del Partner beneficiario indicante l’effettivo avvio delle attività;

b) erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza periodica previa presentazione, da parte del Partner beneficiario, delle relative domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa; l’importo complessivo di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 90% del contributo complessivo previsto;

c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista al successivo art. 10, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al suindicato art. 10.

L’Ente Gestore, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell’intervento, si riserva di richiedere la presentazione di domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di realizzazione seguite dal Partner beneficiario (contratti di lavoro, commesse, forniture ecc.), ivi compreso il rispetto di tutte le condizioni e sanzioni previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 8 - Affidamento di incarichi e contratti a terzi**

Il Partner beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del co-progetto, lo svolgimento di attività e/o prestazioni professionali. Questi: a) dovranno possedere i requisiti e le competenze professionali richieste dall’intervento; b) essere in possesso di tutte le autorizzazioni o nulla osta qualora dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165; c) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività affidategli.

I contratti stipulati tra il Partner beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il riferimento specifico alla medesima.

#### **Art. 9 - Rendicontazione delle spese e controlli**

Il rendiconto delle spese sostenute per il co-progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nella presente Convenzione.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al co-progetto, dovranno essere conservati dal Partner beneficiario e esibiti in sede di verifica o di richiesta dell'Ente Gestore.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 8, il Partner beneficiario dovrà presentare all'Ente Gestore Domande di rimborso, firmate dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, ove possibile firmate digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese/attività realizzate.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dovranno corrispondere alle spese indicate nel co-progetto come ammissibili ed i relativi pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, l'espletamento della verifica si intende sospeso fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso il Partner beneficiario dovrà inviare nei termini indicati dall'Ente Gestore i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Ogni somma richiesta dal Partner beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Partner beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente Gestore le economie eventualmente sopravvenute rispetto all'importo totale del co-progetto. Il Partner beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione dell'Ente Gestore.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del co-progetto il Partner beneficiario dovrà fornire all' Ente Gestore le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori indicati nel co-progetto ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui alla presente Convenzione;

#### **Art. 10 - Irregolarità e sanzioni**

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Partner beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell'Ente Gestore. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Ente Gestore procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall' Ente Gestore.

L'Ente Gestore può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del co-progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) recesso non giustificato del Partner beneficiario dalla presente Convenzione;
- f) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione;
- g) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso;
- h) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall' Ente Gestore con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.



Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità sopra descritte.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Ente Gestore sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

#### **Art. 11 - Responsabilità verso terzi**

Il Partner beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'Ente Gestore non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Partner beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare l'Ente Gestore da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette.

#### **Art. 12 - Efficacia e modifiche**

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino dalla data del **1° giugno 2023 al 31 maggio 2024, con rinnovo tacito annuale.**

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed al relativo co-progetto, sono apportate con atto scritto a firma dell'Ente Gestore e del rappresentante legale del Partner beneficiario.

L'Ente Gestore non autorizzerà richieste di modifiche che: a) superano l'importo massimo del contributo assegnato, b) non sono rispondenti alle finalità dell'intervento, c) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del co-progetto (e.g. oggetto, attività, destinatario, etc.).

#### **Art. 13 - Recesso dell'Ente Gestore**

L'Ente Gestore può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- per giusta causa, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante;
- in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Partner beneficiario.

Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte del co-progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod.civ.

Nei casi di recesso dell'Ente Gestore, il Partner beneficiario entro 30 gg. dalla comunicazione del recesso da parte dell'Ente Gestore deve richiedere i pagamenti delle fatture inserite nelle Domande di pagamento presentate a quella data.

#### **Art. 14 - Rinuncia al contributo**

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Partner beneficiario potrà comunicare all'Ente Gestore la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Partner beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del co-progetto.

La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

#### **Art. 15 - Protezione dei dati e riservatezza**

Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Partner beneficiario in termini conformi al vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (Art. 4 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Tutti i dati saranno trattati dall'Ente Gestore esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del co-progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Il beneficiario e ciascun collaboratore al co-progetto hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente Gestore ha la facoltà di adottare le sanzioni previste dall'art. 11, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Ente Gestore;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

#### **Art. 16 - Responsabilità di informazione dei beneficiari**

Il Partner beneficiario del co-progetto dovrà dare risalto della sovvenzione dell'Unione dei Comuni del Coros e dei Comuni aderenti in tutte le attività del co-progetto sul proprio sito web, ove questo esista. Il Partner beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti il co-progetto con l'Unione dei Comuni del Coros.

#### **Art. 17 - Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo**

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

#### **Art. 18 - Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto**

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte - via PEC - la medesima Convenzione regolarmente anche da tale parte sottoscritta.

Ossi, 15 maggio 2023

Per L'ente Gestore

Dr. Nurra Francesco Maria firmato digitalmente

Per il Partner beneficiario

Manca Nicoletta Immacolata firmato digitalmente

**Allegati:**

A) Documento tecnico co-progetto operativo